

Testo a fronte

Il presente testo a fronte mette a confronto l'**Atto del governo n. 99** (a sinistra) con il nuovo **Atto del governo n. 99-bis** (a destra), come modificato a seguito del **parziale recepimento** dei pareri espressi dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato.

Nella colonna centrale sono riportate le condizioni e le osservazioni delle Commissioni Finanze di Camera e Senato. Le **condizioni** sono riportate in carattere **neretto**. Le **osservazioni** sono riportate in carattere **corsivo** all'inizio o a fronte dell'articolo e dei commi a cui si riferiscono.

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>CAPO L SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE</p>		<p>CAPO L SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE</p>
<p>Articolo 1 <i>(Dichiarazione dei redditi precompilata)</i></p>		<p>Articolo 1 <i>(Dichiarazione dei redditi precompilata)</i></p>
<p>1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.</p>	<p>Camera</p> <p><i>a) valuti il Governo l'opportunità di ribadire il carattere sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, valutando con attenzione tutti gli strumenti di correzione e aggiustamento in progress che saranno necessari;</i></p> <p>Senato</p> <p><i>La Commissione ritiene essenziale ribadire in premessa il carattere sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, valutando con attenzione tutti gli strumenti di correzione e aggiustamento in progress che saranno necessari, anche prevedendo specifici atti secondari di ampliamento dei dati che potranno essere inclusi nella dichiarazione precompilata.</i></p>	<p>1. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1.</p>		<p>2. Identico.</p>
<p>3. La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché dall'articolo 51-<i>bis</i>, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica</p>		<p>3. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.</p>		
<p>4. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3 e 6 del presente decreto.</p>	<p>Camera</p> <p>4. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, a un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3 e 6 del presente decreto.</p>	<p>4. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, a un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3 e 6 del presente decreto.</p>
<p>Articolo 2 <i>(Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta)</i></p>		<p>Articolo 2 <i>(Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta)</i></p>
<p>1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 4, dopo il comma 6-<i>quater</i>, è inserito il seguente:</p> <p>"6-<i>quinquies</i>. Le certificazioni di cui al comma 6-<i>ter</i> sono trasmesse in via telematica all' Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo."</p>	<p>Camera</p> <p>"6-<i>quinquies</i>. Le certificazioni di cui al comma 6-<i>ter</i> sono trasmesse in via telematica all' Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i trenta giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo."</p> <p>Senato</p>	<p>1. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
	<p>La Commissione ritiene opportuno dimezzare la sanzione di 100 euro per i sostituti di imposta tenuti a trasmettere entro il 7 marzo la certificazione delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.</p>	
<p>2. Nell'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: "entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta;".</p>	<p>Camera</p> <p>b) al fine di eliminare un adempimento dichiarativo che, alla luce delle proposte in tema di dichiarazione dei redditi precompilata, potrebbe parzialmente essere ridondante, anche considerato che l'articolo 2 dello schema di decreto prevede le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta, valuti il Governo la possibilità di prevedere la riduzione delle informazioni contenute nel modello 770 semplificato ed, eventualmente, un graduale processo di eliminazione del modello;</p> <p>Senato</p> <p>in relazione all'adozione del modello precompilato di dichiarazione, la Commissione ritiene che l'obbligo posto in capo ai datori di lavoro e ai sostituti di imposta di comunicare entro il 7 marzo i redditi corrisposti e le altre informazioni relative alla certificazione unica, renda superflua la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle medesime informazioni attraverso il modello 770: valuti pertanto il Governo l'adozione di una specifica misura abrogativa dell'adempimento in commento, per evitare duplicazioni e superflui adempimenti.</p>	<p>2. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
<p>Articolo 3 (Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti)</p>		<p>Articolo 3 (Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti)</p>
<p>1. All'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modifiche:</p>		<p>1. Identico:</p>
<p>a) il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:</p>	<p>Camera a) il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti presenti nel rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:</p>	<p>a) il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:</p>
<p>a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;</p>		<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;</p>		<p>b) <i>identica;</i></p>
<p>c) contributi previdenziali ed assistenziali;</p>		<p>c) <i>identica;</i></p>
<p>d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-bis</i>), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";</p>		<p>d) <i>identica;</i></p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>b) nel comma 26 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le modalità e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa."</p>	<p>Senato <i>La Commissione ritiene opportuno dimezzare la sanzione di 100 euro per i soggetti esterni tenuti a trasmettere entro il 28 febbraio le informazioni relative a oneri detraibili e deducibili, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. Appare inoltre opportuno, al comma 1 dello stesso articolo 3, lettera b), espungere il riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</i></p>	<p><i>b) identica;</i></p>
<p>2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.</p>		<p>Identico.</p>
<p>3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, inviano al</p>	<p>Senato <i>Per quanto riguarda le informazioni trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria di cui al comma 3 del citato articolo, valuti il Governo l'opportunità di inserire l'obbligo per le compagnie assicurative di trasmettere le informazioni circa le spese mediche oggetto di rimborso da parte delle stesse.</i></p>	<p>3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, inviano al</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 4, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del sistema Tessera Sanitaria.</p>		<p>Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.</p>
<p>4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3.</p>		<p>4. Identico</p>
<p>5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.</p>		<p>5. Identico</p>
<p>6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p>		<p>6. Identico</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
<p>Articolo 4 (Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata)</p>	<p>Camera</p> <p>Considerato che la modifica di disposizioni o di parti di disposizioni di rango secondario con norma di rango superiore implica un irrigidimento di norme e impedisce una gestione elastica di elementi quali i termini di presentazione della dichiarazione, sottratti poi ad un ulteriore intervento ministeriale, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una norma di chiusura, inserendo un comma aggiuntivo nell'articolo 4 dello schema di decreto, che assegni al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare in futuro i termini di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;</p> <p>Senato</p> <p>Si segnala, in termini di redazione e tecnica legislativa, che la modifica di disposizioni o di parti di disposizioni di rango secondario con norma di rango superiore implica un irrigidimento delle norme e impedisce una gestione elastica di elementi quali i termini di presentazione della dichiarazione, sottratti poi ad un ulteriore intervento ministeriale. Appare opportuno pertanto prevedere una norma di chiusura, con un comma aggiuntivo all'articolo 4, che assegni al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare in futuro i termini di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.</p> <p>Si segnala inoltre la coincidenza del termine per la presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con quello per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni (7 luglio). Valuti quindi il governo l'individuazione di un diverso calendario di scadenze che superi tale evenienza.</p>	<p>Articolo 4 (Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata)</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente.</p>	<p>Camera 1. Identico.</p>	<p>1. Identico.</p>
<p>2. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p>2. Identico:</p>	<p>2. Identico:</p>
<p>a) all'articolo 13, comma 1:</p>	<p>a) identica;</p>	<p>a) identica;</p>
<p>1. alla lettera a), le parole "entro il mese di aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sette luglio";</p>	<p>1. alla lettera a), le parole "entro il mese di aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio";</p>	<p>1. alla lettera a), le parole "entro il mese di aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio";</p>
<p>2. alla lettera b), le parole "entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sette luglio";</p>	<p>2. alla lettera b), le parole "entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio";</p>	<p>2. alla lettera b), le parole "entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio";</p>
<p>b) all'articolo 16, comma 1:</p>	<p>b) identica;</p>	<p>b) identica;</p>
<p>1. alla lettera a) e alla lettera c), le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sette luglio";</p>	<p>1. alla lettera a) e alla lettera c), le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio";</p>	<p>1. alla lettera a) e alla lettera c), le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio";</p>
<p>2. alla lettera b), le parole "entro il 15 giugno di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione";</p>	<p>2. alla lettera b), le parole "entro il 15 giugno di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio";</p>	<p>2. alla lettera b), le parole "entro il 15 giugno di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio";</p>
<p>c) all'articolo 17, comma 1:</p>	<p>c) identica:</p>	<p>c) identica:</p>
<p>1. alla lettera b), le parole "entro il 31 maggio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione";</p>	<p>1. alla lettera b), le parole "entro il 31 maggio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio";</p>	<p>1. alla lettera b), le parole "entro il 31 maggio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio";</p>
<p>2. alla lettera c) le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il sette luglio".</p>	<p>2. alla lettera c) le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio".</p>	<p>2. alla lettera c) le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio".</p>
<p>3. La dichiarazione precompilata è presentata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:</p>	<p>3. Identico:</p>	

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
<p>a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;</p>	<p>a) identica;</p>	<p>a) identica;</p>
<p>b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;</p>	<p>b) identica;</p>	<p>b) identica;</p>
<p>c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L'attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, su tutti i dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.</p>	<p>c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L'attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.</p>	<p>c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L'attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.</p>
<p>4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis, del decreto- legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, entro il 31 maggio, con le modalità indicate alle lettere a) e c) del comma 3.</p>	<p>4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis, del decreto- legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, entro il 7 luglio, con le modalità indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p>	<p>4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis, del decreto- legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, entro il 7 luglio, con le modalità indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p>
<p>5 In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n, 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi può essere presentata dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d'imposta indicati nell'articolo 1.</p>	<p>5. Identico.</p>	<p>5. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata.</p>	<p>6. Identico.</p>	<p>6. Identico.</p>
<p>7. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>	<p>7. Identico.</p>	<p>7. Identico.</p>
		<p>8. I commi 103 e 104 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo d'imposta 2014.</p>
<p>Articolo 5 <i>(Limiti ai poteri di controllo)</i></p>		<p>Articolo 5 <i>(Limiti ai poteri di controllo)</i></p>
<p>1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:</p>	<p>Senato <i>Per quanto riguarda i limiti di controllo della dichiarazione precompilata, atteso il carattere strategico di tale previsione ai fini dell'appetibilità del nuovo strumento da parte dei contribuenti, la Commissione rileva che la limitazione dei poteri di controllo è diversa nei casi di accettazione senza rettifiche da parte dei contribuenti che restituiscono in proprio o con l'ausilio del sostituto di imposta ovvero di accettazione senza rettifiche tramite un intermediario fiscale. Tale diversità appare non condivisibile, tenuto conto che le</i></p>	<p>1. Identico:</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
	<p><i>ragioni che militano per l'esclusione dei controlli di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono le stesse per le dichiarazioni accettate senza rettifiche trasmesse dagli intermediari, poiché le informazioni recate dal modello precompilato sono quelle inserite dall'Agenzia delle entrate.</i></p>	
<p>a) formale sui dati forniti con le certificazioni da parte dei sostituti d'imposta e sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni, nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute;</p>	<p>Camera</p> <p>a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;</p>	<p>a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;</p>
<p>b) di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>	<p>b) identica.</p>	<p>b) identica.</p>
<p>2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a).</p>	<p>2. Identico.</p>	<p>2. Identico.</p>
<p>3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri,</p>	<p>3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri,</p>	<p>3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri,</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>semplificazioni fiscali”</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”</p>
<p>forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.</p>	<p>forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p>	<p>forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p>
<p>Articolo 6 <i>(Visto di conformità)</i></p>		<p>Articolo 6 <i>(Visto di conformità)</i></p>
<p>1. Nell'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, sono apportate le seguenti modifiche:</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa. se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'articolo 36-<i>ter</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600. Costituiscono titolo esecutivo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione</p>	<p>Camera</p> <p>a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa. se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'articolo 36-<i>ter</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600, sempreché il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali</p>	<p>a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa. se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-<i>ter</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
<p>tributaria. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione";</p>	<p>sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione". La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.</p>	<p>sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione". La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre."</p>
<p>b) nel comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:</p>	<p>b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:</p>	<p>b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:</p>
<p>"a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a)."</p>	<p>"a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);</p>	<p>"a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);</p>
	<p>a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi."</p>	<p>a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi."</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
	<p>Senato</p> <p><i>Per quanto riguarda la responsabilità degli intermediari finanziari e le sanzioni per errori od omissioni, la Commissione osserva che, anche nella prospettiva – condivisibile – di rafforzare il ruolo e le responsabilità degli stessi nella modifica dei dati contenuti nella dichiarazione inviata dall’Agenzia delle entrate, la previsione di trasformare gli intermediari in soggetti che si sostituiscono al contribuente nell’obbligazione tributaria non appare condivisibile. Fermo restando il caso di dolo o frode del contribuente nel modificare i dati contenuti nella dichiarazione precompilata, in caso di visto di conformità infedele, e quindi direttamente ascrivibile alla responsabilità dell’intermediario, lo stesso è tenuto al pagamento di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Si suggerisce pertanto, al comma 1, lettera b), di sopprimere le parole «dell’imposta» e di valutare eventualmente di intervenire sul livello della sanzione.</i></p>	
<p>2. Il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>	<p>Camera Soppresso.</p>	<p>2. Soppresso.</p>
<p>3. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:</p>		<p>2. Identico:</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
<p>a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: "due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "tre milioni di euro" e dopo le parole: "provocati dall'assistenza fiscale prestata" sono aggiunte le seguenti: "e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";</p>		<p>a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: "due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "tre milioni di euro" e dopo le parole: "provocati dall'assistenza fiscale prestata" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";</p>
<p>b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: "due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "tre milioni di euro" e dopo le parole: "provocati dall'attività prestata" sono aggiunte le seguenti: "e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";</p>		<p>b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: "due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "tre milioni di euro" e dopo le parole: "provocati dall'attività prestata" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";</p>
<p>c) nell'articolo 26, il comma 3-<i>bis</i> è sostituito dal seguente: "3-<i>bis</i>. Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.";</p>	<p>Camera</p> <p>c) nell'articolo 26, il comma 3-<i>bis</i> è sostituito dal seguente: "3-<i>bis</i>. Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti;</p>	<p>c) nell'articolo 26, il comma 3-<i>bis</i> è sostituito dal seguente: "3-<i>bis</i>. Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti;</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
<p>d) dopo il comma 3-bis, sono introdotti i seguenti commi: "3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.</p>	<p>d) dopo il comma 3-bis, sono introdotti i seguenti commi: "3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione;</p>	<p>d) dopo il comma 3-bis, sono introdotti i seguenti: "3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione;</p>
<p>3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme sia applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."</p>	<p>3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme sia applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p>	<p>3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute è pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme sia applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
<p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 26, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 3, si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015. Per l'attività di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso comma 3.</p>		<p>3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 2, si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015. Per l'attività di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso comma 2.</p>
<p>Articolo 7 (Modifica compensi)</p>		<p>Articolo 7 (Modifica compensi)</p>
<p>1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 il primo periodo è soppresso.</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>2. All'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164 il comma 1 è abrogato.</p>		<p>2. Identico.</p>
<p>3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti, le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.</p>	<p>Camera</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti, che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 3, lettere a) e b), le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.</p>	<p>3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti, che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 3, lettere a) e b), le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>semplificazioni fiscali”</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”</p>
<p>Articolo 8 <i>(Semplificazioni in materia</i> <i>di addizionali comunali</i> <i>e regionali all'Irpef)</i></p>		<p>Articolo 8 <i>(Semplificazioni in materia</i> <i>di addizionali comunali</i> <i>e regionali all'Irpef)</i></p>
<p>1. All'articolo 50, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:</p>		<p>1. Identico:</p>
<p>a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.</p>		<p>a) identica;</p>
<p>b) al comma 5 le parole: "31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa."</p>		<p>b) identica.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>semplificazioni fiscali”</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”</p>
<p>2. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole: "salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento" sono soppresse.</p>		<p>2. Identico.</p>
<p>3. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.</p>		<p>3. Identico.</p>
<p>4. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3 sono emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>		<p>4. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>semplificazioni fiscali”</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”</p>
<p><i>Articolo 9</i> <i>(Disposizioni di attuazione e finali)</i></p>		<p><i>Articolo 9</i> <i>(Disposizioni di attuazione e finali)</i></p>
<p>1. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8.</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>		<p>2. Identico.</p>
<p><i>Articolo 10</i> <i>(Spese di vitto e alloggio dei</i> <i>professionisti)</i></p>		<p><i>Articolo 10</i> <i>(Spese di vitto e alloggio dei</i> <i>professionisti)</i></p>
<p>1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.". La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.</p>		<p>1. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>Articolo 11 <i>(Società tra professionisti)</i></p>		<p>Articolo 11 <i>(Società tra professionisti)</i> Soppresso.</p>
<p>1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>Camera Soppresso.</p> <p>Senato <i>La norma contenuta all'articolo 11, prevedendo che alle società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 si applichi il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ostacola di fatto la costituzione di STP nella forma di società di capitali e cooperative. In particolare, crea una contraddizione fra regole fiscali (principio di cassa) e regole contabili (principio di competenza), duplicando gli adempimenti e rendendo più difficili i controlli, e rende non conveniente la partecipazione al socio non professionista.</i> <i>La norma inoltre va oltre gli scopi di semplificazione, prefigurando di fatto una disciplina innovativa e diversa rispetto a quella, pur controversa, in essere.</i> <i>La Commissione suggerisce quindi di stralciare l'argomento relativo alla disciplina fiscale delle STP da questo decreto legislativo e di affrontarlo più ampiamente nell'ambito del decreto legislativo che darà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), seguendone la medesima ispirazione.</i> <i>In quell'ambito si potrebbe infatti ipotizzare – in analogia alla separazione che si intende</i></p>	

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
	<p><i>introdurre fra tassazione dei redditi imprenditoriali, in capo all'impresa individuale o società di persone, da cui sarebbero deducibili le somme prelevate dall'imprenditore o dai soci, le quali concorrerebbero a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposizione personale di tali soggetti – una separazione fra tassazione, come reddito di impresa, del reddito della STP (da tassare secondo le regole proprie delle società di persone e di quelle di capitali a seconda della loro natura), considerando le prestazioni dei soci come componenti negative di tali reddito e considerando invece i redditi percepiti dai soci professionisti delle STP come redditi di lavoro autonomo (da assoggettarsi a ritenuta da parte della società stessa).</i></p>	
<p>Articolo 12 <i>(Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare)</i></p>		<p>Articolo 11 <i>(Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare)</i></p>
<p>1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		<p>1. Identico:</p>
<p>a) all'articolo 28:</p>		<p>a) Identica;</p>
<p>1) al comma 6, dopo le parole: "diverso da quelli indicati all'articolo 13, comma 4,"sono inserite le seguenti: "e dall'erogazione di rimborsi fiscali";</p>		<p>1) identico;</p>
<p>2) al comma 7, le parole: "a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro centomila";</p>		<p>2) identico;</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>b) all'articolo 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.";</p>		<p>b) identica;</p>
<p>c) all'articolo 33, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione".</p>		<p>c) identica.</p>
<p>Articolo 13 <i>(Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici)</i></p>		<p>Articolo 12 <i>(Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici)</i></p>
<p>1. Il comma 6, dell'articolo 29, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>CAPO II SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI</p>		<p>CAPO II SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>Articolo 14 <i>(Esecuzione dei rimborsi IVA)</i></p>		<p>Articolo 13 <i>(Esecuzione dei rimborsi IVA)</i></p>
<p>1. L'articolo 38-<i>bis</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituito dal seguente:</p>		<p>1. Identico</p>
<p><i>"Articolo 38-bis (Esecuzione dei rimborsi)</i></p>		<p><i>"Articolo 38-bis (Esecuzione dei rimborsi)</i></p>
<p>1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.</p>	<p>Senato <i>La Commissione giudica positivamente le nuove disposizioni in materia di esecuzione dei rimborsi IVA e tuttavia suggerisce di valutare l'opportunità di elevare la soglia minima per l'esonero della presentazione di idonea garanzia e di apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da cui emerge il credito chiesto a rimborso.</i></p>	<p>1. Identico.</p>
<p>2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e</p>		<p>2. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-<i>bis</i>).</p>		
<p>3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:</p>		<p>3. Identico:</p>
<p>1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;</p>		<p>a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
<p>2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;</p>		<p>b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;</p>
<p>3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p>		<p>c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p>
<p>4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti:</p>		<p>4. Identico:</p>
<p>a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;</p>		<p>a) identica;</p>
<p>b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:</p>		<p>b) identica:</p>
<p>1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;</p>		<p>1) identico;</p>
<p>2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;</p>		<p>2) identico;</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.</p>		<p>3) identico.</p>
<p>c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;</p>		<p>c) identica;</p>
<p>d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.</p>		<p>d) identica.</p>
<p>5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106</p>		<p>5. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>semplificazioni fiscali”</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”</p>
<p>del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.</p>		
<p>6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.</p>		<p>6. Identico.</p>
<p>7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.</p>		<p>7. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.</p>		<p>8. Identico.</p>
<p>9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.</p>		<p>9. Identico.</p>
<p>10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.</p>		<p>10. Identico.</p>
<p>11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione."</p>		<p>11. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>Articolo 15 <i>(Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)</i></p>		<p>Articolo 14 <i>(Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)</i></p>
<p>1. All'articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della riscossione, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;".</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>2, La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.</p>		<p>2. Identico.</p>
<p>Articolo 16 <i>(Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta)</i></p>	<p>Camera Articolo 16 (Compensazione dei rimborsi da assistenza)</p>	<p>Articolo 15 (Compensazione dei rimborsi da assistenza)</p>
<p>1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:</p>	<p><i>Con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'impatto delle previsioni ivi contenute sulle imprese, in termini di eventuali oneri ed adempimenti aggiuntivi;</i></p>	<p>1. Identico:</p>
<p>a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di</p>		<p>a) Identica;</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p>		
<p>b) i compensi per l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta sono corrisposti mediante il riconoscimento di un credito utilizzabile in compensazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241, del 1997 a partire dal mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata elaborata e trasmessa. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p>	<p>Soppressa.</p>	<p>b) soppressa;</p>
<p>c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241, del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomutate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445;</p>		<p>b) identica;</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>d) nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		<p>c) identica:</p>
<p>1) il comma 1 è abrogato;</p>		<p>1) identico;</p>
<p>2) nel comma 4, le parole. "che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo d'imposta successivo o", sono soppresse.</p>		<p>2) identico.</p>
<p>CAPO III SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ</p>		<p>CAPO III SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ</p>
<p>Articolo 17 <i>(Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione)</i></p>		<p>Articolo 16 <i>(Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione)</i></p>
<p>1. All'articolo 115, comma 4, del lesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>2. All'articolo 119, comma 1. lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".</p>		<p>2. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>3 All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161" sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".</p>		<p>3. Identico.</p>
<p>4. All'articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.", sono sostituite dalle seguenti: "con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".</p>		<p>4. Identico.</p>
<p>5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.</p>		<p>5. Identico.</p>
<p>Articolo 18 <i>(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone)</i></p>		<p>Articolo 17 <i>(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone)</i></p>
<p>1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: "relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2," sono soppresse.</p>		<p>1. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>semplificazioni fiscali”</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”</p>
<p>2. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-<i>bis</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione."</p>		<p>2. Identico.</p>
	Camera	
	Articolo 18-<i>bis</i> (Società in perdita sistematica)	Articolo 18 (Società in perdita sistematica)
	<p>1. All'articolo 2, comma 36-<i>decies</i>, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «tre» e «quarto» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «cinque» e «sesto».</p>	<p>1. All'articolo 2, comma 36-<i>decies</i>, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «tre» e «quarto» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «cinque» e «sesto».</p>
	<p>2. All'articolo 2, comma 36-<i>undecies</i>, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».</p>	<p>2. All'articolo 2, comma 36-<i>undecies</i>, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
	<p>3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p>	<p>3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p>
	<p>Senato</p> <p><i>Allo scopo di ampliare dagli originari tre a cinque periodi d'imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, si suggerisce al Governo di inserire in un successivo decreto attuativo la seguente disposizione:</i></p> <p>«(Società in perdita sistematica) –</p> <p>1. All'articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "tre" e "quarto" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti "cinque" e "sesto".</p> <p>2. All'articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola «due» è sostituita dalla parola "quattro".</p> <p>3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.».</p>	

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>CAPO IV SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE</p>		<p>CAPO IV SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE</p>
<p>Articolo 19 <i>(Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato)</i></p>		<p>Articolo 19 <i>(Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato)</i></p>
<p>1. Il comma 2, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>Articolo 20 <i>(Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento)</i></p>		<p>Articolo 20 <i>(Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento)</i></p>
<p>1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		<p>1. Identico:</p>
<p>a) le parole "consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione,";</p>		<p>a) Identica;</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>semplificazioni fiscali”</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”</p>
<p>b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.”.</p>		<p>b) identica.</p>
<p>2. All'articolo 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n, 471, il comma 4-<i>bis</i> è sostituito dal seguente: "4-<i>bis</i>. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.”.</p>		<p>2. Identico.</p>
<p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.</p>		<p>3. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>semplificazioni fiscali”</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”</p>
<p>Articolo 21 <i>(Comunicazione delle operazioni</i> <i>intercorse con paesi black list)</i></p>		<p>Articolo 21 <i>(Comunicazione delle operazioni</i> <i>intercorse con Paesi black list)</i></p>
<p>1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) le parole: "comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate";</p> <p>b) le parole "euro 500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 10.000".</p>	<p>Camera</p> <p>1. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente:</p> <p>« Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti <i>black list</i> di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001, qualora l'ammontare complessivo annuale di tali operazioni sia superiore a 10.000 euro.».</p>	<p>1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) le parole: "comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate";</p> <p>b) le parole: “di importo superiore a euro 500” sono sostituite dalle seguenti: “il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000.”.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
	<p>Senato</p> <p>In riferimento all'articolo 21 relativo alle comunicazioni delle operazioni intercorse con paesi inseriti nella <i>black list</i>, la Commissione condivide l'obiettivo di semplificazione derivante dall'innalzamento del limite di valore delle operazioni per le quali scatta l'obbligo di comunicazione, ma condiziona il parere favorevole alla modifica del testo in modo da rendere inequivoco che il limite dei 10.000 euro introdotto dall'articolo 21 si intende non per singola operazione - come a legislazione previgente -, ma è un limite complessivo annuo: in altri termini, occorre prevedere l'obbligo una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni.</p>	
<p>2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p>		<p>2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Articolo 22 (Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie)</p>		<p>Articolo 22 (Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie)</p>
<p>1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		<p>1. Identico:</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>semplificazioni fiscali”</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”</p>
<p>a) il comma 7-<i>bis</i> è sostituito dal seguente: "7-<i>bis</i>. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-<i>bis</i>) determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-<i>bis</i>, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.</p>		<p>a) identica:</p>
<p>b) il comma 7-<i>ter</i> è abrogato;</p>		<p>b) identica;</p>
<p>c) al comma 15-<i>bis</i>, sono aggiunti i seguenti periodi: "Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni</p>		<p>c) identica;</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>semplificazioni fiscali”</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”</p>
<p>intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.”.</p>		
<p>d) il comma 15-<i>qualer</i> è abrogato.</p>		<p>d) identica.</p>
<p>Articolo 23 <i>(Semplificazione elenchi</i> <i>intrastat servizi)</i></p>		<p>Articolo 23 <i>(Semplificazione elenchi</i> <i>intrastat servizi)</i></p>
<p>1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 6-<i>ter</i> dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-<i>quater</i> e 7-<i>quinquies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento.</p>	<p>Senato</p> <p><i>La Commissione valuta favorevolmente le disposizioni di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi c.d. generiche, per la compilazione del modello Intrastat: sollecita peraltro il Governo ad ampliare la portata dell'intervento di semplificazione sopprimendo l'obbligo di inviare gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti, stante la non conformità di tale previsione al dettato comunitario.</i></p> <p><i>In relazione alla stessa tipologia di obbligo, premesso che l'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, consente per gli acquisti intracomunitari di beni fino ad un importo di 10.000 euro nell'anno solare effettuati da agricoltori in regime speciale una semplificazione per questi soggetti, in quanto possono pagare l'imposta sul valore aggiunto all'estero e non devono ottemperare agli obblighi ai sensi dell'articolo 46 (numerazione ed integrazione della fattura di acquisto), 47 (registrazione delle operazioni intracomunitarie), 48 (liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale) e 50, comma 6 (elenchi riepilogativi), del</i></p>	<p>1. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
	<p><i>decreto-legge citato, valuti il governo l'opportunità di prevedere che anche le prestazioni di servizio connesse con l'acquisto descritto (p.e. trasporto, installazione, perizia, collaudo) possano rientrare nella suddetta semplificazione ed in particolare di prevedere l'esonero dalla presentazione dell'elenco Intrastat.</i></p>	
<p>Articolo 24 <i>(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)</i></p>		<p>Articolo 24 <i>(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)</i></p>
<p>1. All'articolo 4-<i>bis</i> della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		<p>1. Identico:</p>
<p>a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9."</p>		<p>a) identica:</p>
<p>b) al comma 6-<i>bis</i> sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi</p>		<p>b) identica.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell'articolo 9."</p>		
<p>Articolo 25 <i>(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat)</i></p>		<p>Articolo 25 <i>(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat)</i></p>
<p>1. Il comma 5, dell'articolo 34 del decreto legge 23 febbraio 1995, n 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è sostituito dal seguente:</p> <p>"5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso."</p>		<p>1. Identico:</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>CAPO V ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI</p>		<p>CAPO V ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI</p>
<p>Articolo 26 <i>(Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate)</i></p>		<p>Articolo 26 <i>(Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate)</i></p>
<p>1. All'articolo 104, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze" sono soppresse.</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>Articolo 27 <i>(Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi)</i></p>		<p>Articolo 27 <i>(Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi)</i></p>
<p>1. All'articolo 25-<i>bis</i>, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 600, il settimo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni."</p>		<p>1. Identico:</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
<p>Articolo 28 (Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione)</p>		<p>Articolo 28 (Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione)</p> <p>Soppresso.</p>
<p>1. All'articolo 9, del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è abrogato.</p>		
	<p>Camera</p> <p>Articolo 28-bis (Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari)</p>	<p>Articolo 28 (Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari)</p>
	<p>1. All'articolo 35 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.</p>	<p>1. All'articolo 35 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.</p>
	<p>2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: « Il committente che ha eseguito il pagamento », sono aggiunte le seguenti: « è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ».</p>	<p>2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: « Il committente che ha eseguito il pagamento », sono inserite le seguenti: « è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ».</p>
	<p>3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rende</p>	<p>3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
	<p>disponibile all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.</p>	<p>disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.</p>
	<p>4. Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Dall'entrata in vigore della disposizione di cui al periodo precedente non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.</p>	<p>4. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.</p>
	<p>5. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole « , 36 » sono soppresse.</p>	<p>5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
	<p>Senato</p> <p><i>Al fine di superare la disciplina vigente della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore mantenendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, si suggerisce al Governo di inserire in un successivo decreto attuativo la seguente disposizione:</i></p> <p><i>«(Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari).</i></p> <p><i>(Si omette il testo, sostanzialmente identico a quello proposto dalla Camera)</i></p>	<p>a) il primo comma è sostituito dal seguente: "I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.";</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
		<p>b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria."</p>
	<p>Vedi comma 4</p>	<p>6. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.</p>
		<p>7. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: ", 36" sono soppresse.</p>
<p>CAPO VI SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI</p>		<p>CAPO VI SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI</p>
<p>Articolo 29 (Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione)</p>		<p>Articolo 29 (Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione)</p>
<p>1. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "prestazioni di sponsorizzazione e" e le parole "in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed" sono soppresse.</p>		<p>1. Identico</p>
<p>Articolo 30 (Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi)</p>		<p>Articolo 30 (Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi)</p>
<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		<p>1. Identico:</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
<p>a) all'articolo 2, secondo comma, n. 4), le parole "a lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole "ad euro cinquanta"</p>		<p>a) identica;</p>
<p>b) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole "a lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole "ad euro cinquanta";</p>		<p>b) identica;</p>
<p>c) all'articolo 19-<i>bis</i>1, primo comma, lettera h), le parole "a lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole "ad euro cinquanta".</p>		<p>c) identica.</p>
<p>Articolo 31 <i>(Rettifica iva crediti non riscossi)</i></p>		<p>Articolo 31 <i>(Rettifica iva crediti non riscossi)</i></p>
<p>1, All'articolo 26, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "procedure esecutive rimaste infruttuose", sono inserite le seguenti " o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-<i>bis</i> del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese",</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>Articolo 32 <i>(Regime fiscale dei beni sequestrati)</i></p>		<p>Articolo 32 <i>(Regime fiscale dei beni sequestrati)</i></p>
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" – il comma 3-<i>bis</i> è sostituito dal seguente:</p>	<p>Senato <i>In riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 32, attesa l'opportunità di un intervento normativo volto a chiarire il regime tributario dei beni sequestrati, anche per dirimere il complesso contenzioso in atto e ai fini di uno snellimento delle procedure, la Commissione fa presente, in</i></p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3-<i>bis</i> è sostituito dal seguente:</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
	<p><i>termini generali, che la materia del trattamento fiscale dei beni sequestrati merita ulteriori approfondimenti in un'ottica più generale e con un'attenzione più incisiva a tutti gli aspetti che ancora ostacolano la piena attuazione degli interventi ablativi e la piena fruibilità dei beni a favore dei soggetti destinatari e assegnatari degli stessi.</i></p> <p><i>Propone di valutare la possibilità di sospendere il versamento di imposte tasse o tributi dovuti non solo in riferimento ai beni immobili, ma anche per immobili rientranti in complessi aziendali in caso di estromissione degli stessi e comunque dal momento del sequestro e fino alla sua assegnazione.</i></p> <p><i>Inoltre la Commissione ritiene opportuno disporre che gli atti e i contratti relativi agli immobili interessati siano esenti da qualsiasi forma di imposta o tassa, superando quindi l'elencazione contenuta nel secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 51, come riformulato.</i></p>	
<p>"3-bis, Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della</p>		<p>Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>semplificazioni fiscali”</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis <i>Schema di decreto legislativo</i> “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”</p>
<p>Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del Capo II del Titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.”.</p>		

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
<p>Articolo 33 (Allineamento definizione prima casa iva-registro)</p>		<p>Articolo 33 (Allineamento definizione prima casa iva-registro)</p>
<p>1. Al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9".</p>	<p>Camera</p> <p>Con riferimento all'articolo 33 dello schema di decreto, provveda il Governo, previa verifica dell'effettivo impatto della modifica, ivi prevista, al regime IVA delle cessioni di case di abitazione, a escludere l'applicazione di tale previsione per le cessioni relative alle abitazioni di lusso già costruite, in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo.</p>	<p>1. Identico.</p>
<p>Articolo 34 (Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica)</p>		<p>Articolo 34 (Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica)</p>
<p>1. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo periodo dopo le parole "dall'obbligo di presentare" sono inserite le seguenti "al Ministero dello sviluppo economico" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico che può avvalersi per</p>	<p>Camera</p> <p>1. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo periodo dopo le parole "dall'obbligo di presentare" sono inserite le seguenti "al Ministero dello sviluppo economico" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello Sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica,</p>	<p>All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al terzo periodo dopo le parole: "dall'obbligo di presentare" sono inserite le seguenti: "al Ministero dello sviluppo economico" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione."</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
<p>l'accertamento e la contestazione della violazione della Guardia di Finanza:"</p>	<p>allo stesso Ministero dello Sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.</p>	
<p>2. Sulla base delle apposite intese di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i tempi e le modalità di trasmissione al Ministero dello sviluppo economico delle informazioni indicate al medesimo comma relativamente ai contratti registrati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.</p>		<p>2. Identico.</p>
		<p>Articolo 35 (Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati)</p>
	<p>Camera</p> <p><i>h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare i requisiti necessari al fine di garantire, come prevede la legge di delega, l'idoneità tecnico- organizzativa delle società richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in particolare integrando ovvero modificando le previsioni del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante il « Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 », sulla base dei seguenti principi:</i></p>	<p>1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nell'articolo 7:</p> <p>1) la rubrica è sostituita con la seguente: "Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati";</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
	<p>a) prevedere la presenza sul territorio in almeno un terzo delle province;</p>	<p>2) nel comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali è svolta l'attività di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente lettera è considerato complessivamente;"</p>
	<p>c) stabilire che le società richiedenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale debbano redigere una relazione tecnica annuale dalla quale emerga:</p> <p>1) il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione alla formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente;</p> <p>2) i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività di assistenza fiscale, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'assistenza;</p> <p>3) un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali;</p>	<p>3) nel comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonché il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
		<p>finanze sono stabilite le modalità dell'attività formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unità di misura per la valutazione della formazione e le modalità di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione.";</p>
		<p>4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:</p>
		<p>"2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attività, presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate.</p>
	<p>b) prevedere un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale deve presentare;</p>	<p>2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od</p>

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>"Disposizioni in materia di</i> <i>semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
		<p>organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma è considerato complessivamente.";</p>
		<p>b) nell'articolo 10, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), e comma 2-ter, la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell'attività di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3.";</p>
		<p>c) nell'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p>
		<p>"1-<i>bis</i>. Per l'attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso."</p>
		<p>2. I centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione di cui al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 31 gennaio 2015.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
		<p>3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.</p>
		<p>4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>
		<p>Articolo 36 (Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello)</p>
	<p>Camera l) al fine di semplificare gli adempimenti relativi al processo tributario, valuti il Governo l'opportunità di estendere anche al ricorso in appello presso la commissione tributaria, di cui</p>	<p>1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è soppresso.</p>

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
	<p>all'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la possibilità di depositare l'atto anche a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.</p>	
	<p>Camera</p> <p>f) considerato che, ai sensi dell'articolo 17, lettera h-ter), del decreto legislativo n. 241 del 1997, è stato emanato il decreto ministeriale 8 novembre 2011, il quale prevede un processo di graduale mutamento delle modalità di pagamento dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, delle imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di bollo da modello F23 a modello F24, e avendo l'Agenzia delle entrate in data 3 gennaio 2014 emanato un provvedimento con il quale viene data la possibilità di utilizzare il modello F24 per il pagamento dell'imposta di registro dei contratti di locazione, valuti il Governo l'opportunità di ridurre progressivamente il ricorso al modello F23, fino alla sua eventuale eliminazione in favore del modello F24;</p>	
	<p>Camera</p> <p>g) al fine di semplificare le modalità di pagamento della tassa automobilistica per le imprese titolari di parchi veicolari numericamente consistenti, valuti il Governo la possibilità di consentire il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche dovute dalle imprese aventi in disponibilità più di un autoveicolo, ferma restando la competenza regionale;</p>	

<p>Atto del Governo n. 99 Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 99-bis Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</p>
	<p>Camera</p> <p>i) allo scopo di rendere più rapidamente operative le disposizioni contenute nell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, apportando adeguate modifiche, valuti il Governo l'opportunità di anticipare l'attuazione della cosiddetta «semplificazione fiscale» rispetto all'attuale termine del 1° gennaio 2015, nonché l'eliminazione degli obblighi di trasmissione dei dati indicati nel comma 3 del citato articolo, con particolare riferimento all'obbligo di invio del modello INTRA sui servizi ricevuti e prestati;</p>	
	<p>Senato</p> <p>Ai fini di dell'ampliamento della portata delle misure di semplificazione non onerose, la Commissione sottolinea che in materia di reti di impresa, l'obbligo di redigere e depositare il bilancio relativo all'attività di rete di impresa si applica – a legislazione vigente – anche alla reti prive di personalità giuridica («reti contratto»), per le quali, però, a fini sia fiscali che civilistici, le singole imprese rimangono soggetti giuridici autonomi; si suggerisce quindi al Governo, ferma restando la disciplina di redazione e deposito del bilancio per le reti di impresa c.d. «reti soggetto», di eliminare tale adempimento, restando impregiudicati gli obblighi in capo alle singole aziende aderenti alla «reti contratto».</p>	

<p>Atto del Governo n. 99 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali"</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 7 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 99-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"</i></p>
	<p>Senato <i>Per quanto riguarda la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi, valuti il Governo l'opportunità di innalzare il limite attualmente previsto di 1.500 euro in una misura ritenuta idonea, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, ad un utilizzo più ampio del meccanismi di compensazione che, in assenza di altri tipi di agevolazione fiscale, può restituire alle aziende un margine di liquidità aggiuntiva.</i></p>	